

NOVITA' CAMPAGNA ASSICURATIVA 2018
“ PROTEGGI IL TUO ALLEVAMENTO ! ”

Gentile Allevatore,

la presente per comunicarti che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus avvenuta il 1 gennaio 2018, sono state applicate importanti misure sulla gestione dei rischi – connessi alla sottoscrizione di garanzie agevolate che tutelano economicamente gli allevatori dai danni conseguenti all'insorgenza di focolai epizootici con soglia di danno – quali:

- l'aumento del contributo – che passa dal 65 al 70% (del premio assicurativo)
- l'abbassamento dal 30 al 20% della soglia di danno minimo previsto per l'accesso alle misure.

Quanto sopra rende particolarmente interessante, soprattutto dal punto di vista economico, l'attivazione delle garanzie previste in tal senso dalle compagnie di assicurazione.

Abbiamo pertanto pensato di proporti, in occasione del rinnovo delle coperture assicurative connesse allo smaltimento delle carcasse, un preventivo – cui potrai aderire spuntando la casella di scelta di seguito riportata – formulato sulla scorta di valori assicurati minimi, in grado di garantirti una copertura basilare contro i danni economici conseguenti all'insorgenza di un focolaio epizootico, a costi estremamente contenuti.

La proposta, elaborata secondo la specie e tipologia produttiva detenuta, è stata inviata a tutte le aziende zootecniche consorziate, con la sola esclusione degli allevatori di *avicoli da carne* per i quali, al fine della formulazione di un idoneo preventivo di spesa, risulta indispensabile la quantificazione della metratura dei capannoni aziendali, dato di cui lo scrivente non risulta in possesso.

Nel caso in cui la Tua azienda risultasse già aderente alle garanzie di cui al presente documento, alla data del 31 dicembre 2017, ti precisiamo che il rinnovo Ti sarà proposto secondo la formula e secondo i valori a suo tempo concordati con l'agenzia.

Le garanzie sono proposte ad un valore minimo pari al 30% del valore di mercato dell'animale colpito da ordinanza sanitaria di abbattimento forzoso (per le epizoozie assicurate così come da condizioni di polizza) e al 50% del danno indiretto derivante dall'applicazione di provvedimento di eradicazione imposto dall'A.S.L. competente per territorio (anche in questo caso limitatamente alle epizoozie assicurate come da condizioni di polizza).

Tali valori potranno, se desiderato, essere integrati per una maggiore rispondenza alle esigenze della Tua azienda; ti invitiamo a tal fine a contattare gli uffici dell'agenzia reperibili al n. 0171/417088 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16.30).

Per poter aderire alle garanzie assicurative agevolate proposte, il cui ammontare è riportato sul frontespizio della seconda pagina del certificato di polizza, al lordo della contribuzione pubblica comunitaria (erogata fino ad un massimo del 70% dell'importo del premio), dovrai semplicemente firmare la proposta che ti è stata inviata, spuntando la casella “accetto di aderire” riportata nel riquadro di cui al seguito:

ACCETTO DI ADERIRE data e firma _____

NON ACCETTO data e firma _____

Precisiamo che la proposta formulata dovrà essere sottoscritta in ogni sua parte, anche in caso di NON accettazione della garanzia integrativa di cui alla presente proposta (in tal caso ricordati di spuntare la casella NON ACCETTO).

Per poter beneficiare della contribuzione pubblica comunitaria, occorrerà richiedere al Tuo CAA il rilascio della manifestazione di interesse, la cui data di emissione farà fede ai fini della decorrenza iniziale della copertura assicurativa (al netto della carenza contrattuale 30 giorni).

Precisiamo altresì che, per poter aderire alla proposta formulata, il Tuo allevamento dovrà essere in possesso della migliore qualifica sanitaria prevista per la specie detenuta, nonché di tutti i requisiti indicati alle diverse sezioni delle condizioni contrattuali, che potrai consultare sul sito del Consorzio – all'indirizzo www.cosmanpiemonte.it, e che ti saranno richiesti in occasione di una eventuale denuncia di sinistro.

Riportiamo, nelle pagine seguenti, un estratto delle note salienti della copertura assicurativa proposta; rivolgiti agli uffici del Consorzio o alla Tua agenzia per ogni eventuale delucidazione.

Saluti cordiali.

Il Presidente
Roberto Chialva

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI ALLA LETTERA DI INTESA STIPULATA TRA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE E CONTRAENTE – POLIZZA PLURIRISCHIO PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 2018.**1. garanzia facoltativa abbattimento forzoso – bovini (da latte e da carne) e bufalini da latte**

ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95), della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96) e della Brucellosi (D.M. 651/94).

Il **Valore Assicurato** dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);

- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario riportato in allegato B;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times valore\ assicurato\ unitario.$

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla OBBLIGATORIA della razza prevalente così stabilita.

L'**Indennizzo** per l'Abbattimento Forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, rilevabile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria.

2. garanzia facoltativa abbattimento forzoso – ovini (da latte e da carne) e caprini

ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi (D.M. 651/94).

Il **Valore Assicurato** dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);

- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario riportato in allegato B;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times valore\ assicurato\ unitario.$

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla OBBLIGATORIA della razza prevalente così stabilita.

L'**Indennizzo** per l'Abbattimento Forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, rilevabile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria.

3. garanzia facoltativa abbattimento forzoso – equidi

ovvero il Danno diretto in seguito a Focolaio di Anemia Infettiva, Encefalite Equina e Arterite Virale.

Il **Valore Assicurato** dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati**, pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);

- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario riportato in allegato B;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times valore\ assicurato\ unitario.$

Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'Allevamento Capi appartenenti alla stessa razza in percentuale superiore a quella di altre razze, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'Allevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla OBBLIGATORIA della razza prevalente così stabilita.

L'**Indennizzo** per l'Abbattimento Forzoso è pari al Valore di Mercato ISMEA (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto, rilevabile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, moltiplicato per il valore della Produzione Unitaria.

4. garanzia facoltativa mancato reddito plus – suini (tutte le specie e tipologie produttive)

a. **Mancato Reddito derivante da Fermo dell'Allevamento** in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana in seguito ad abbattimento preventivo di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di istituzione di zona di sorveglianza o protezione a seguito di Focolaio di Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica.

b. **Mancato Reddito derivante dal divieto di movimentazione dei capi** in conseguenza di istituzione di zona di sorveglianza o protezione a seguito di Focolaio di Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica per abbattimenti a causa del sovraffollamento dei capi, per deprezzamento alla macellazione dei capi e maggiori spese di alimentazione.

Il **Valore Assicurato** dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati:**

- per gli Allevamenti da Riproduzione e per la tipologia Multisede Scrofaia pari al numero di Scrofe presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 32 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo;
- per gli Allevamenti da Ingrassio e per le tipologie Multisede Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

- **Valore Assicurato Unitario**, dichiarata dall'Assicurato, corrispondente alla tipologia produttiva dell'Allevamento;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times Valore\ Assicurato\ Unitario\ Indennizzo$.

L'**Indennizzo** giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 180 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e 180 giorni. L'indennizzo relativo al Mancato Reddito derivante dal divieto di movimentazione dei capi è così calcolato:

Per il **Sovraffollamento dei capi** l'indennizzo per singolo capo abbattuto e pari al valore ISMEA, della categoria corrispondente a detto capo. L'abbattimento forzoso per sovraffollamento è indennizzato al verificarsi delle tre seguenti condizioni: • sovraffollamento dell'allevamento, commisurato a un aumento della popolazione allevata o del peso vivo aziendale del 30 % rispetto alla capienza dell'allevamento e/o della popolazione inizialmente assicurata; • successivamente al 30° giorno dalla data esecutiva dell'ordinanza sanitaria che impone il divieto di movimentazione; • autorizzazione scritta del Veterinario Fiduciario, sulla OBBLIGATORIA della documentazione da questi acquisita o prodotta dall'Assicurato, relativamente a ciascun lotto di abbattimento.

Per il **deprezzamento alla macellazione e maggiori spese di alimentazione** l'indennizzo è calcolato sulla OBBLIGATORIA del numero dei capi assicurati che, al momento dell'istituzione della zona di sorveglianza e comunque entro 10 giorni da tale data, abbiano un peso inferiore a 170 kg. Per ciascuno di tali animali che saranno avviati al macello con un peso superiore a 170 kg l'indennizzo per il deprezzamento è pari a euro 20,00. Il numero dei capi che sono indennizzabili viene determinato in OBBLIGATORIA: • al peso dei capi presenti in allevamento alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria, rilevata per aggregazione in categorie convenzionali, descritte nella tabella sottostante; • al numero di giorni dopo i quali, convenzionalmente, i capi raggiungono il peso di 170 kg, indicati nella tabella.

5. garanzia facoltativa mancato reddito basic – avicoli da uova

ovvero il danno derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Influenza Aviaria, della Malattia di Newcastle, Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis.

Il **Valore Assicurato** dell'allevamento è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni Assicurati:**

- per le tipologie di avicoli per la produzione di uova da consumo e da cova, pari al numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo;
- per le tipologie di avicoli per la produzione di carne, pari ai metri quadri dichiarati.

- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario, riportato in allegato B;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times valore\ assicurato\ unitario$.

L'**Indennizzo** giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 150 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e i 150 giorni.

6. garanzia facoltativa mancato reddito basic – cunicoli ciclo aperto, ciclo chiuso e ingrasso

ovvero il danno derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in conseguenza di Focolaio di Mixomatosi (DPR 320/1954) e Malattia Emorragica Virale (O.M.8.9.90)

Il **Valore Assicurato** è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- **numero dei Beni assicurati:**

- per le tipologie produttive "allevamento cunicoli ciclo chiuso" e "allevamento cunicoli ciclo aperto" pari al numero di "fori fattrice" presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);
- per la tipologia produttiva "cunicoli da ingrasso pari al numero dei capi, presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla LR n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)".

- **Valore Assicurato Unitario**, pari alla Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario, riportato in allegato B;

secondo la seguente formula: $Valore\ Assicurato = numero\ dei\ Beni\ Assicurati \times valore\ assicurato\ unitario$.

L'**Indennizzo** giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'Allevamento (con il limite di 160 giorni annui) è pari al rapporto tra il Valore Assicurato e i 160 giorni. Saranno inoltre indennizzati ulteriori 15 giorni dalla revoca del Fermo sanitario, per coprire i costi di riorganizzazione produttiva.